Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 gennaio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale.*

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 30 DEL 31 GENNAIO 1980:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Torino.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Como.

Concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Lecce.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Fossombrone.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bergamo.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Caltanissetta.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Livorno.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Isernia.

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Verbania.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Ancona.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Foggia.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palermo.

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto.

(Da 585 a 600)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **737.**

Autorizzazione alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti ad acquistare alcuni immobili.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, i seguenti immobili: complesso immobiliare sito in Roma, via Salaria numeri 223, 225, 227, 229 angolo via Yser numeri 2-*a*-*b*-*c*-*d* e 4-*a*-*b*-*c*-*d*, al prezzo di L. 790.000.000, di proprietà delle signore Claire Edgerton Monfort e Norma Cisbani, censito in catasto al foglio 459, particelle 348-p, 338, 361, 363-p e 226-p, come da atto di compravendita 25 settembre 1963, n. 486683 di repertorio, a rogito notaio Michele Tuccari; complesso immobiliare sito in Roma, via Silvestro Gherardi numeri 60 e 62, al prezzo di L. 700.000.000, di proprietà della S.p.a. « Colorado », censito in catasto al foglio 797, particelle 63, 64 e 66 e al foglio 796, particella 233, come da atto di compravendita 11 maggio 1964, n. 509103, a rogito notaio Michele Tuccari; complesso immobiliare sito in Roma, lungotevere Pietro Papa numeri 61 e 63, al prezzo di L. 995.000.000, di proprietà della S.p.a. « Colorado », censito in catasto al foglio 797, particelle 63, 64 e 66 e al foglio 796, particella 233, come da atto di compravendita 8 settembre 1964, n. 521363 di repertorio, a rogito notaio Gaetano Ferraiuolo; complesso immobiliare sito in Roma, via Rubicone numeri 9 e 11, al prezzo di L. 500.000.000, di proprietà dei signori Augusto e Maria Luisa Morrea, censito in catasto al foglio 576, particella 95, come da atto di compravendita 4 agosto 1964, n. 518506 di repertorio, a rogito notaio Gaetano Ferraiuolo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **738.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Taranto ad acquistare un immobile.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Taranto viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 7.000.000, la porzione d'immobile rappresentata da un locale di otto vani al piano rialzato dell'edificio sito in Taranto, corso Umberto, 144, di proprietà dei signori Pignatelli Federico e Iannuzzi Antonio, costruito su un terreno censito in catasto al foglio 319, particelle 3070, 3071/1, 3071/2, 3071/3, come da atto di compravendita 30 settembre 1960, n. 18187 di repertorio, a rogito notaio Vincenzo Palmieri, da adibire a uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **739.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Roma ad acquistare alcuni immobili.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Roma viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 9.300.000, gli immobili rappresentati dagli appartamenti agli interni 2, 3, 4, dello stabile sito in Velletri (Roma), via Collicello, 30, di proprietà dei signori Cicaterri Ettore e Anna, censiti al catasto di Velletri con il mappale 859 sub 6, 7, 10, come da atto di compravendita 12 dicembre 1959, n. 36746 di repertorio, a rogito notaio Giuseppe Intersimone, da adibire a sede dell'ufficio zona di Velletri.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **740.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Perugia ad acquistare alcuni immobili.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Perugia viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di lire 55.000.000, le porzioni d'immobile, sito in Perugia, rappresentate da un appartamento al primo piano e un fondo al seminterrato di via Marconi, 6 e da due vani comunicanti al primo piano dell'edificio in via Cavour, 25, di proprietà dell'automobil club di Perugia, censite nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 403, mappa 370 sub 5 e al foglio 403, mappa 378 sub 22, come da atto di compravendita 19 novembre 1966, n. 103417 di repertorio, a rogito notaio Giancarlo Antonioni, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **741.**

Autorizzazione alla cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pesaro e Urbino ad acquistare un immobile.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pesaro e Urbino viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 16.100.000, la porzione di immobile rappresentata dal primo piano dell'edificio sito in Pesaro, via del Governatore, 31, di proprietà della ditta Urbinati Nazzareno, immobile costruito su una area descritta in catasto nel foglio 67 con i numeri 1620/a, 1838, come da atto di compravendita 30 dicembre 1964, n. 63444 di repertorio, a rogito notaio Enrico Zaccarelli.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **742.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma ad acquistare un immobile.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Roma viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 18.350.000, l'immobile rappresentato da due appartamenti agli interni 3 e 4 dello stabile sito in Roma, via Orazio, 3, di proprietà del sig. Silvio Colagrande, come da atto di compravendita 13 dicembre 1958, n. 91743 di repertorio, a rogito notaio Ugo Fallace, da adibire ad uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 95

LEGGE 26 gennaio 1980, n. **9.**

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classificazione delle infermità

Dal 1° gennaio 1979, la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B*, *E*, *F* ed *F*-1 nonché i « Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 2.

Assegno di superinvalidità dal 1° *gennaio* 1979

Dal 1° gennaio 1979 gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono fissati nelle seguenti misure:

lettera A	annue L.	6.000.000
lettera A-*bis*	» »	5.100.000
lettera B	» »	4.500.000
lettera C	» »	3.900.000
lettera D	» »	3.300.000
lettera E	» »	2.700.000
lettera F	» »	2.100.000
lettera G	» »	1.800.000
lettera H	» »	1.200.000

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da un complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella *E* sopracitata.

Art. 3.

Indennità di assistenza e di accompagnamento dal 1° *gennaio* 1979

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è liquidata d'ufficio una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, nelle seguenti misure mensili:

lettera A	L.	384.000
lettera A-*bis* n. 1, n. 2 comma secondo, e n. 3	»	288.000
lettera A-*bis* n. 2, comma primo	»	188.000
lettera B	»	249.600
lettera C	»	211.200
lettera D	»	172.800
lettera E	»	134.400
lettera F	»	96.000
lettera G	»	76.800
lettera H	»	57.600

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alla lettera A; A-*bis* numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A e A-*bis* n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-*bis* n. 1), n. 2), comma secondo, e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda,

ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in L. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecità bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale, e n. 2); in L. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1 della lettera A, in quanto, oltre che da cecità bilaterale, sono affetti da una invalidità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella *A*; in L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-*bis* n. 1), A-*bis* n. 2), comma secondo, e n. 3).

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

Art. 4.

Pensione, assegno o indennità

Dal 1° gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subìto menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella *B* allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione o assegno rinnovabile.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle *A* e *B* debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle *A* e *B*.

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella *A* ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella *B*, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella *B* fossero state ascritte alla ottava categoria della tabella *A*.

Art. 5.

Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979

Dal 1° gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.

Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella *B* annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga più riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento.

L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella *A*.

Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

Qualora l'assegno rinnovabile sia stato conferito per lesioni o infermità previste dalla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

Art. 6.

Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979

Dal 1° gennaio 1979, qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il paga-

mento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno rinnovabile, la direzione provinciale del Tesoro deve inviare apposita segnalazione all'Amministrazione avente in carico la partita di pensione che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno a titolo di proroga anche oltre il predetto termine triennale.

Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.

Art. 7.

Grandi invalidi per servizio

Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.

Art. 8.

Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1° gennaio 1979.

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto, dal 1° gennaio 1979, un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno di cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella *F*-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

L'eventuale differenza in decimi di cui al primo comma del successivo articolo, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella *F*-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella *F* rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione privilegiata ordinaria, secondo gli importi stabiliti dalla tabella *F*.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidità. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 9.

Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1° gennaio 1979.

Dal 1° gennaio 1979, qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella *F*-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un'invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella *F*-1.

Qualora con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quinta categoria, è liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla tabella *F*-1.

Ove con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie quarta, terza o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella *F*-1, la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella *F*, rispettivamente per la coesistenza di un'infermità di ottava, settima e sesta categoria.

Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della tabella *A*, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dalla tabella *F*-1.

Art. 10.

Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità

In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella *F*-1.

Art. 11.

Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per

causa di servizio l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito pensione privilegiata ordinaria per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari per causa di servizio, venga a perdere, per causa estranea al servizio, in tutto o in parte l'organo superstite.

Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di servizio di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo, quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea al servizio avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di servizio.

Art. 12.

Assegno di incollocabilità

Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera *h*), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidità per servizio, ai sensi del successivo articolo 14.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 13.

Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria dal 1° gennaio 1979

Dal 1° gennaio 1979 gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di prima categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di L. 144.000 per il coniuge convivente;

b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.

L'aumento di cui alla lettera *b*) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido.

Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'articolo 5 della presente legge. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera *b*) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, sempreché risultino conviventi con l'invalido.

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore, quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagionò l'invalidità.

L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

I titolari di più pensioni possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera *b*) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

Qualora l'invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la

liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.

Art. 14.

Aggravamento dell'invalidità per servizio

Quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.

Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.

Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione centrale che ha in carico la partita di pensione. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare all'istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.

La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile, eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.

Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge.

Se l'indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno rinnovabile, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 15.

Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1° gennaio 1979

Le pensioni di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono maggiorate del 50 per cento dal 1° gennaio 1979, e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di 1ª classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto.

Per gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1979, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella di cui al precedente comma. Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 16.

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, le pensioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 17.

Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato

L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di servizio è a carico dello Stato.

Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.

Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

Art. 18.

Assegni soppressi dal 1° gennaio 1979

A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 361, è soppresso ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari sono soppressi i seguenti assegni:

assegno complementare di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;

assegno di incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

assegno di previdenza di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 19.

Destinatari della legge

Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dagli altri fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 20.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi della legislazione anteriore, i più favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dalla presente legge, sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento più favorevole è conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità di cui alle tabelle *A*, *E* ed *F*-1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono effettuate a domanda.

L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni più favorevoli introdotte dalla presente legge deve essere richiesta, con apposita domanda, all'amministrazione che ha liquidato il trattamento di pensione o assegno privilegiato ordinario ovvero alla direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.

Se la domanda di cui ai precedenti commi sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le più favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Art. 21.

Salvaguardia dei diritti acquisiti

In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nella presente legge richiedano, ai fini del riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Ai soggetti che non si trovino nelle condizioni richieste dalla presente legge ed a favore dei quali trovi applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore.

Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari, in aggiunta alla pensione o all'assegno privilegiato ordinario, dell'aumento di integrazione di cui all'articolo 13, nonché a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e dal secondo comma del precedente articolo, viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già efettuate. Ove si tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

Quando la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dalla presente legge, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

Art. 22.

Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione

I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.

Qualora la domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la liquidazione decorre dal

primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, sempreché questa sia prodotta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se più favorevole per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.

Art. 23.
Abrogazione di disposizioni contrarie

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

Art. 24.
Oneri di bilancio e copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 27 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga per un semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti del cinema Margherita, in Tarcento, della ditta Friulana cinematografi S.p.a., in Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Friulana cinematografi S.p.a. di Udine ha tuttora in corso i lavori di ripristino del cinema Margherita di Tarcento, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti del cinema Margherita di Tarcento della ditta Friulana cinematografi S.p.a. di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(774)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ekoliver » 25 confetti, della ditta Laboratori farmaco biologici Courtois S.r.l, in Torino. (Decreto di revoca n. 5849/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° giugno 1970, con il quale venne registrata al n. 18935 la specialità medicinale denominata « Ekoliver » 25 confetti, a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Courtois S.r.l., con sede in Torino, corso Chieri, 13, codice fiscale n. 00953930013, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene fosfoniletanolamina e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973 ha espresso parere che sussistono seri dubbi circa la attuale validità terapeutica di tale sostanza e delle sue associazioni, nelle indicazioni proposte, suggerendo pertanto di invitare le ditte interessate a trasmettere documentazioni giustificative, come contestato alla ditta medesima in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

La ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ekoliver » 25 confetti, registrata al n. 18935 in data 1° giugno 1970, a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Courtois S.r.l., con sede in Torino, corso Chieri, 1/3, codice fiscale n. 00953930013.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(340)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penvicina », nella confezione 8 capsule, della ditta Cifa - Farmaceutici S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 5859/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 5 gennaio 1961, con il quale venne registrata al n. 18382 la specialità medicinale denominata « Penvicina », nella confezione 8 capsule da mg 250 a nome della ditta Cifa - Farmaceutici S.p.a., con sede in Torino, corso Venezia, 10, codice fiscale n. 00527280010, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 3 maggio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Penvicina », nella confezione 8 capsule, registrata al n. 18382 in data 5 gennaio 1961 a nome della ditta Cifa - Farmaceutici S.p.a., con sede in Torino, corso Venezia, 10, codice fiscale n. 00527280010.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(342)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria, in Villanova di Castenaso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 7 luglio 1979, 9 luglio 1979, 30 luglio 1979 e 19 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel S. Pietro, Argenta, Imola, San Lazzaro, Castel Guelfo, Granarolo e Ozzano dell'Emilia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(792)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lambicaf », 3 supposte adulti da g 2,5 e della relativa serie 3 supposte pediatriche da g 1,5, della ditta Farmaceutici Gazzini, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5862/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 settembre 1968, con il quale vennero registrate ai numeri 19201 e 19201/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Lambicaf», 3 supposte adulti da g 2,5 e la relativa serie 3 supposte pediatriche da g 1,5, a nome della ditta Farmaceutici Gazzini S.r.l., con sede in Firenze, via Francesco Cilea, 4, 5, 6, codice fiscale n. 01164040485;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alla sua composizione, così come contestato alla ditta in parola in data 18 novembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Lambicaf », 3 supposte adulti da g 2,5 e della relativa serie 3 supposte pediatriche da g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 19201 e 19201/1 in data 23 settembre 1968 a nome della ditta Farmaceutici Gazzini con sede in Firenze, via Francesco Cilea, 4, 5, 6, codice fiscale n. 01164040485.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(341)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo, in Scandicci.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 14 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 ottobre 1978 al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze), è prolungata al 22 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(793)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(790)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978, 23 febbraio 1979, 21 luglio 1979 e 1° ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(770)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978, 9 settembre 1978, 9 ottobre 1978, 4 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 31 maggio 1979 e 3 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(771)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1979 al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(791)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978, 29 dicembre 1978, 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 15 novembre 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(781)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bigi Luigi & Figlio, in Orvieto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bigi Luigi & Figlio di Orvieto (Terni);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bigi Luigi & Figlio di Orvieto (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann, in San Germano Chisone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 5 settembre 1978, 6 settembre 1978, 23 febbraio 1979 e 27 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino), è prolungata al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(778)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti, in Foligno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti di Foligno (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio F.lli Pambuffetti di Foligno (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1979 al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(777)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(776)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABCD - Prefabbricati e costruzioni, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675; concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ABCD - Prefabbricati e costruzioni di Catania;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABCD - Prefabbricati e costruzioni di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1977 al 29 gennaio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(775)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Co.M., stabilimento di Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ge.Co.M., stabilimento di Pozzuoli (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ge.Co.M., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1979 al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(769)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonti S. Bernardo, stabilimento di Borgofranco d'Ivrea, ora S.p.a. Sia-Borgofranco, in Borgofranco di Ivrea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Fonti S. Bernardo, stabilimento di Borgofranco d'Ivrea (Torino) ora S.p.a. Sia-Borgofranco di Borgofranco d'Ivrea;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonti S. Bernardo, stabilimento di Borgofranco d'Ivrea (Torino) ora S.p.a. Sia-Borgofranco di Borgofranco d'Ivrea, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo 1978 al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(768)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1979, 28 settembre 1979 e 1° ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria biellese di Caucino Aldo & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(772)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novolan 74, con sede e stabilimento in Gravellona Toce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Novolan 74, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 settembre 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novolan 74, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(773)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1978, 10 novembre 1978, 2 gennaio 1979, 5 aprile 1979 e 21 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(779)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lazio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e l'individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Lazio che segnala il carattere eccezionale dei nubifragi verificatesi il 13, 14, 15 e 16 novembre 1979 nel territorio dei vari comuni della provincia di Frosinone;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Frosinone - nubifragi del 13, 14, 15 e 16 novembre 1979 nel territorio dei comuni di Sora, Isola Liri, Castelliri, Atina, Villa Latina, Casalattico, Picinisco, Cassino, Pignataro Interamma, S. Giorgio al Liri, S. Apollinare, S. Andrea, S. Ambrogio sul Garigliano, Cervaro, S. Vittore del Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(720)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 dicembre 1979. Ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi recati per l'esercizio 1978, dall'art. 6, lettere a) e c), ed ex art. 7, lettera b), della legge n. 153/75.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Vista la legge n. 153/75, recante norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 4 della legge anzidetta che affida al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 3 della legge n. 281/70, la ripartizione dei fondi, ex art. 6, lettere *a*) e *c*), ed ex art. 7 lettera *b*);

Vista la proposta di riparto presentata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernente lo stanziamento per l'esercizio 1978;

Sentita la commissione interregionale, ex art. 13 della legge n. 281/70, nella riunione del 12 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPAA del 13 dicembre 1979;

Viste le proprie delibere del 20 febbraio 1976, 17 dicembre 1976, 23 dicembre 1977 e 28 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Delibera:

I fondi stanziati, per l'esercizio 1978, dall'art. 6, lettere *a*) e *c*), ed ex art. 7, lettera *b*), ammontanti a 125 miliardi di lire, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) - *limite di impegno* 1974

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Piemonte	670.000
Valle d'Aosta	50.000
Lombardia	620.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	160.000
Trento	140.000
Veneto	490.000
Friuli-Venezia Giulia	150.000
Liguria	70.000
Emilia-Romagna	660.000
Toscana	520.000
Umbria	205.000
Marche	300.000
Lazio	620.000
Abruzzo	380.000
Molise	175.000
Campania	505.000
Puglia	1.000.000
Basilicata	425.000
Calabria	530.000
Sicilia	1.215.000
Sardegna	1.115.000
Totale	10.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) - *limite di impegno* 1975

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Piemonte	1.020.000
Valle d'Aosta	73.000
Lombardia	942.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	237.000
Trento	209.000
Veneto	739.000
Friuli-Venezia Giulia	236.000
Liguria	107.000
Emilia-Romagna	1.006.000
Toscana	784.000
Umbria	312.000
Marche	464.000
Lazio	922.000
Abruzzo	567.000
Molise	255.000
Campania	750.000
Puglia	1.486.000
Basilicata	631.000
Calabria	792.000
Sicilia	1.806.000
Sardegna	1.662.000
Totale	15.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) - *limite d'impegno* 1976

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Piemonte	1.235.000
Valle d'Aosta	91.000
Lombardia	1.145.000
Trentino-Alto Adige	—
Bolzano	322.000
Trento	284.000
Veneto	897.000
Friuli-Venezia Giulia	279.000
Liguria	128.000
Emilia-Romagna	1.219.000
Toscana	958.000
Umbria	381.000
Marche	577.000
Lazio	1.059.000
Abruzzo	815.000
Molise	368.000
Campania	1.076.000
Puglia	2.136.000
Basilicata	910.000
Calabria	1.135.000
Sicilia	2.599.000
Sardegna	2.386.000
Totale	20.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) - *limite d'impegno* 1977

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Fondi di cui all'art. 6, lettera a) *- limite d'impegno* 1978

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Totale	759.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche nord	649.000
Toscana nord	1.188.000
Lazio nord	686.000
Totale	9.241.000
Marche sud	72.000
Toscana sud	9.000
Lazio sud	638.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

Fondi di cui all'art. 6, *lettera* c)

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Bolzano	81.000
Trento	71.000
Totale	152.000
Piemonte	297.000
Valle d'Aosta	10.000
Lombardia	408.000
Veneto	276.000
Friuli-Venezia Giulia	77.000
Liguria	21.000
Emilia-Romagna	323.000
Toscana	146.000
Umbria	73.000
Marche	127.000
Lazio	90.000
Totale	1.848.000

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Marche	55.000
Lazio	156.000
Abruzzo	298.000
Molise	111.000
Campania	581.000
Puglia	303.000
Basilicata	193.000
Calabria	267.000
Sicilia	551.000
Sardegna	485.000
Totale	3.000.000
Totale generale	5.000.000

Fondi di cui all'art. 7, lettera b)

Regioni e province autonome	(migliaia di lire)
Trento	356.000
Bolzano	403.000
Piemonte	1.454.000
Valle d'Aosta	62.000
Lombardia	1.169.000
Veneto	1.338.000
Friuli-Venezia Giulia	356.000
Liguria	366.000
Emilia-Romagna	1.518.000
Toscana	1.145.000
Umbria	433.000
Marche	807.000
Lazio	593.000
Totale	10.000.000
Toscana	26.000
Marche	289.000
Lazio	842.000
Abruzzo	1.676.000
Molise	465.000
Campania	2.317.000
Puglia	2.620.000
Basilicata	790.000
Calabria	1.528.000
Sicilia	3.111.000
Sardegna	1.336.000
Totale	15.000.000
Totale generale	25.000.000

All'assegnazione relativa ai fondi ex art. 6, lettere *a*) e *c*), ed ex art. 7, lettera *b*), per un ammontare complessivo di lire 125 miliardi provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La spesa relativa graverà per l'esercizio 1978, sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(685)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Determinazione, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina del prezzo amministrato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'art. 10, terzo comma, della sopracitata legge, il quale prevede per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, l'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto in particolare, l'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 843/78, il quale stabilisce che il CIPE, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individui le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e proponga al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende;

Sentite, ai sensi dello stesso art. 10, ultimo comma, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione province italiane (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL);

Considerato che per i settori farmacie, gas ed elettricità eventuali squilibri finanziari non sono imputabili al regime dei prezzi amministrati;

Ritenuto che per il settore degli acquedotti e delle centrali del latte i disavanzi riscontrabili sono imputabili anche alla particolare disciplina dei prezzi amministrati;

Tenuto conto, della necessità di procedere per il settore degli acquedotti e delle centrali del latte, all'individuazione di più congrue modalità di fissazione rispettivamente delle tariffe e dei prezzi di vendita al fine di ridurre l'attuale divario tra le entrate e i costi attinenti alla produzione del servizio;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge n. 843/78, le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina del prezzo amministrato sono quelle rientranti nel settore degli acquedotti e delle centrali del latte.

Al fine di realizzare il pareggio di bilancio in tali aziende, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 10, legge n. 843/78, ritiene opportuno che vengano adottate le iniziative di cui appresso:

A) Per quanto riguarda il settore degli acquedotti:

in primo luogo, dovrà procedersi alla razionalizzazione, in base ai criteri di efficienza e di economicità di gestione delle attuali strutture aziendali, prevista dal piano di riorganizzazione e di ristrutturazione di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 702/78, convertito nella legge n. 3/79 e all'art. 10, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

il CIP impartirà direttive ai comitati provinciali per i prezzi perchè, in sede di fissazione delle tariffe, si faccia riferimento, oltre che ai costi desumibili dai bilanci consuntivi approvati dagli organi tutori, anche agli incrementi di costo risultanti dai bilanci preventivi e imputabili a dati certi contenuti in documenti ufficiali del Governo o di altri soggetti pubblici istituzionalmente preposti alla loro elaborazione;

fra gli elementi di costo da considerare ai fini dell'aggiornamento delle tariffe, sara inclusa anche la quota di ammortamento tecnico degli impianti di esercizio e di quelli nuovi, calcolata secondo l'aliquotà fiscale media sui cespiti non ammortizzati.

I Ministri competenti assumeranno le opportune iniziative in sede legislativa per:

stabilire che, in presenza di disavanzo di bilancio, l'ente proprietario è obbligato a richiedere, all'organo competente, la revisione della tariffa. Qualora l'ente ritenga di non applicare in tutto o in parte le maggiorazioni tariffarie, dovrà provvedere a ripianare l'eventuale disavanzo nell'ambito del complesso delle proprie spese correnti;

stabilire un termine certo entro il quale gli organi competenti dovranno pronunciarsi sulle domande di richiesta di revisione delle tariffe; qualora gli stessi organi non si pronuncino entro il termine sopra stabilito, la revisione stessa dovrà considerarsi accordata nella misura richiesta;

proporre un nuovo schema di provvedimento legislativo per la definizione delle competenze degli organi preposti al sistema di controllo dei prezzi.

B) Per quanto riguarda il settore delle centrali del latte:

il CIP darà le necessarie disposizioni ai comitati provinciali per i prezzi perchè gli aumenti del prezzo del latte alla stalla si traducano in un immediato ed integrale adeguamento del prezzo al consumo del latte stesso al fine di evitare l'erosione del margine di centralizzazione riconosciuto alle centrali;

il Ministro dell'interno prenderà le opportune iniziative legislative per una parziale modifica di quanto previsto dall'art. 63, lettera *f*), del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, di modo che, in attesa di una completa riforma del settore delle aziende pubbliche locali, gli interessi sul fondo di dotazione che le centrali del latte sono tenute a corrispondere agli enti proprietari, non determinino un onere maggiore per l'anno 1980, e successivi rispetto all'incidenza, per pagamento di interessi, avutasi per l'anno 1979;

in sede di riorganizzazione e ristrutturazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 702/78, convertito nella legge n. 3/79 e dall'art. 10, quarto comma, della legge n. 843/78, dovrà essere esaminata anche la possibilità di una maggiore differenziazione della produzione, anche come derivati del latte, al fine di permettere la piena utilizzazione degli impianti esistenti e del personale occupato. Qualora si registri un esubero di personale, l'ente proprietario dovrà destinare ad altri servizi, di sua competenza, l'esubero di personale che si sarà riscontrato.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(686)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno in comune di Riva del Garda

Con D.A. 8 ottobre 1979, n. 3260, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 131 circa annesso alla casa cantoniera di Riva del Garda (Trento) e identificato nel foglio di mappa n. 27 giusta rettifica della particella 1662 in P.T. 1919 del nuovo catasto terreni del comune di Riva.

(890)

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un relitto stradale in comune di Ravenna

Con D.A. 23 ottobre 1979, n. 3514, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale di circa mq 1450 compreso tra le progressive km 0+000 e 0+200 della statale «Casolana» e identificato nei registri catastali del comune di Ravenna al foglio 23, mappale 1½.

(891)

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Montefelcino

Con D.A. 8 ottobre 1979, n. 3259, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda della casa cantoniera sita al km 263+863 della statale «Flaminia» e identificata nel foglio 36, n. 125/1-2, part. 16, del registro catastale del comune di Montefelcino (Pesaro e Urbino).

(892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 28 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	807,45	807,45	807,60	807,45	807,50	—	807,55	807,45	807,45	807,45
Dollaro canadese	694,45	694,45	694 —	694,45	694,30	—	694,20	694,45	694,45	694,45
Marco germanico	465,33	465,33	465,35	465,33	465,40	—	465,35	465,33	465,33	465,35
Fiorino olandese	421,40	421,40	421,35	421,40	421,45	—	421,48	421,40	421,40	421,40
Franco belga	28,657	28,657	28,65	28,657	28,65	—	28,643	28,657	28,657	28,65
Franco francese	198,74	198,74	198,80	198,74	198,75	—	198,71	198,74	198,74	198,75
Lira sterlina	1827 —	1827 —	1829 —	1827 —	1826,50	—	1826,60	1827 —	1827 —	1827 —
Lira irlandese	1719,80	1719,80	1721 —	1719,80	1720,75	—	1719,50	1719,80	1719,80	—
Corona danese	149,03	149,03	149 —	149,03	149 —	—	149,04	149,03	149,03	149 —
Corona norvegese	164,86	164,86	164,80	164,86	164,75	—	164,87	164,86	164,86	164 85
Corona svedese	194,11	194,11	194 —	194,11	194,15	—	194,18	194,11	194,11	194,11
Franco svizzero	500 —	500 —	499,80	500 —	499,70	—	499,85	500 —	500 —	500 —
Scellino austriaco	64,809	64,809	64,85	64,809	64,80	—	64,79	64,809	64,809	64,80
Escudo portoghese	16,11	16,11	16,15	16,11	16,11	—	16,10	16,11	16,11	16,11
Peseta spagnola	12,192	12,192	12,20	12,192	12,18	—	12,19	12,192	12,192	12,20
Yen giapponese	3,364	3,364	3,38	3,364	3,368	—	3,364	3,364	3,364	3,36

Media dei titoli del 28 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,850
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	78,850
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	80,100
» 10 % » » 1977-92	86,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,900
» » » » 1- 6-1978/80	99,375
» » » » 1- 8-1978/80	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	98,975
» » » » 1- 3-1979/81	98,800
» » » » 1- 7-1979/81	97,650
» » » » 1- 5-1979/82	97,925
» » » » 1- 7-1979/82	96,875
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,600
» » » 12 % 1- 4-1982	96,625
» » » 12 % 1-10-1983	95,300
» » » 12 % 1- 1-1984	95,400
» » » 12 % 1- 4-1984	95,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	807,50
Dollaro canadese	694,325
Marco germanico	465,34
Fiorino olandese	421,44
Franco belga	28,65
Franco francese	198,725
Lira sterlina	1826,80
Lira irlandese	1719,65
Corona danese	149,035
Corona norvegese	164,865
Corona svedese	194,145
Franco svizzero	499,925
Scellino austriaco	64,799
Escudo portoghese	16,105
Peseta spagnola	12,191
Yen giapponese	3,364

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1980 nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto (tabella integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1973) i seguenti posti:

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale affari generali e del personale (catasto)

Carriera direttiva tecnica del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . posti 2

Carriera direttiva tecnica dogane - ruolo imposte di fabbricazione . . . » 1

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Direzione generale per i servizi degli affari generali e del personale

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . posti 2

b) branca « manifattura tabacchi » (per laureati in ingegneria civile e meccanica o elettrotecnica, in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . . » 3

c) branca « sali e chinino » . . . . » 1

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di « clinica neurologica » e « clinica psichiatrica » e « psicologia sperimentale » posti 4

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruolo organico carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni . posti 9

Ruolo organico carriera direttiva personale tecnico delle costruzioni . » 4

Ruolo organico carriera direttiva personale tecnico dei trasporti . . . . . » 1

MINISTERO DELLA SANITÀ

Carriera direttiva medici . . . . posti 2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione generale personale affari generali amministrativi

Carriera direttiva . . . . . posti 3

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ingegneri genio civile . . . . posti 2

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione generale motorizzazione e trasporti in concessione

Carriera direttiva tecnica . . . . posti 6

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Carriera direttiva ruolo bibliotecari . . . posti 2

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopraindicate saranno pubblicati entro il mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima, i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal rettore) o ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 presso cattedre dichiarate affini ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate.

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalla medesima prova.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 2.000 e, corredate dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

(936)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica (per la seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la seconda cattedra dell'istituto di clinica odontoiatrica, policlinico Umberto I, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(697)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto un concorso, per titoli, a tredici posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato dell'Università degli studi di Roma.

Detto concorso è riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'ammissione al concorso è condizionata al possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale ed alla sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n 482

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(698)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentasette posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma. Tali posti verranno utilizzati secondo le disposizioni dell'amministrazione, per le esigenze delle cliniche e degli istituti sulla base delle necessità accertate.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di microbiologia, sede della presidenza della facoltà di medicina e chirurgia, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso. Dette prove saranno articolate in gruppi successivi di entità proporzionale al numero dei candidati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(699)

E' indetto un concorso, per titoli, a nove posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

Detto concorso è riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'ammissione al concorso è condizionata al possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale ed alla sussistenza del requisito della disoccupazione da provare mediante l'iscrizione negli elenchi costituiti presso l'ufficio provinciale del lavoro, a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I posti in questione verranno utilizzati secondo le disposizioni dell'amministrazione, per le esigenze delle cliniche ed istituti sulla base delle necessità accertate dall'amministrazione stessa.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(700)

Concorso ad un posto di coadiutore presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Universita di Parma.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza ad una delle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro (agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro), invalidi civili, sordomuti, profughi;

b) stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi degli uffici provinciali del lavoro (art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482);

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 55.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(701)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anestesiologia e rianimazione . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(702)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia II:

istituto di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(703)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia I:

istituto di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(705)

Concorso a sei posti di bidello presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a sei posti di bidello in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(704)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per assistente tecnico disegnatore restitutista o calcolatore nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare, riservato agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la notificazione in data 23 dicembre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1977, con la quale, ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono stati messi a disposizione, per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle Forze armate, diciannove posti di disegnatore restitutista o calcolatore dell'Istituto geografico militare, seconda classe di stipendio, parametro 143, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare;

Considerato che i diciannove posti di cui alla suddetta notificazione sono rimasti vacanti, diciotto per rinuncia alla nomina da parte di altrettanti sottufficiali della Marina, in servizio permanente effettivo, ed uno per mancanza di aspiranti;

Visto l'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente il conferimento, senza concorso, agli ex volontari della rispettiva Forza armata, congedati senza demerito al termine

delle ferme o rafferme da non più di tre anni, dei posti d'impiego civile riservati ai sottufficiali rimasti vacanti per mancanza di aspiranti;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1979 concernente la delega di firma agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare, diciannove posti di disegnatore restitutista o calcolatore dell'Istituto geografico militare da conferire, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, così suddivisi:

diciotto per gli ex volontari della Marina;

uno per anzianità di prenotazione agli ex volontari dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica.

Art. 2.

Possono partecipare al conferimento dei suddetti posti gli ex volontari che abbiano fatto domanda per l'impiego civile (prenotazione) entro sei mesi dal collocamento in congedo, come previsto dal secondo comma dell'art. 29 citato nelle premesse.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande di prenotazione.

Art. 3.

Gli ex volontari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, che intendano concorrere ai posti in questione, dovranno presentare al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta bollata da L. 2.000.

La firma che gli aspiranti appongono alle domande predette deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

Le relative domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto (diploma di licenza di scuola media);

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) il proprio domicilio o recapito;

h) di essere disposti a raggiungere la sede di Firenze.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti condizionanti requisiti fisici:

visione binoculare;

uso di entrambi gli arti superiori e di almeno uno inferiore;

assenza di alterazioni invalidanti o menomanti il movimento del rachide.

Art. 5.

I candidati per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei dovranno superare la sottoindicata prova pratica:

disegno a mano libera, con pennino da disegno e inchiostro di china, di uno spezzone di carta topografica. Il disegno dovrà essere eseguito su di un cartoncino contenente, quale traccia, la riproduzione in azzurro dello spezzone citato;

risoluzione di alcuni esercizi tendenti ad accertare il possesso, da parte del candidato, della capacità di visione stereoscopica.

Art. 6.

La sede, il giorno e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'Amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 341

(584)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di tecnologie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 43 del 27 ottobre 1979 (data di pubblicazione 9 novembre 1979) è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979, registro n. 23 Difesa, foglio n. 385, riguardante l'esito del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di tecnologie.

(841)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 43 del 27 ottobre 1979 (data di pubblicazione 9 novembre 1979) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 giusto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1979, registro n. 24 Difesa, foglio n. 284, riguardante l'esito del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

(842)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977 e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neurochirurgia a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1931, n. 1638, ed essendo in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità nazionale;

Interligi Salvatore, nato a Licoria Eubea l'8 gennaio 1925;
Iraci Giorgio, nato a Perugia il 5 novembre 1929;
Mingrino Salvatore, nato a Catania il 10 agosto 1932.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(843)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Liguria.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte e Liguria, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38315, si svolgerà in Torino il giorno 24 maggio 1980, con inizio alle ore 8, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, corso Regio Parco n. 142.

(828)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a cinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38317, si svolgerà in Verona il giorno 24 maggio 1980, con inizio alle ore 8, ed avrà luogo presso la fiera di Verona, viale del Lavoro, 8/*A*, ingresso *B*, padiglione n. 24.

(829)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lombardia.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38316, si svolgerà in Milano il giorno 24 maggio 1980, con inizio alle ore 8, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, via Fulvio Testi n. 121.

(830)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a dieci posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Emilia-Romagna.

La prova scritta del concorso, per esami, a dieci posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1979, n. 00/34800, si svolgerà in Bologna il giorno 25 maggio 1980, con inizio alle ore 8, ed avrà luogo presso l'istituto tecnico industriale statale « Oddone Belluzzi », via Raffaello Sanzio n. 2.

(831)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Toscana.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Toscana, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38367, si svolgerà in Firenze il giorno 24 maggio 1980, con inizio alle ore 8, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, viale delle Cascine n. 35.

(832)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38318, si svolgerà in Roma il giorno 24 maggio 1980, con inizio alle ore 8, ed avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(833)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38319, si svolgerà in Napoli il giorno 24 maggio 1980, con inizio alle ore 8, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, via G. Ferraris n. 273.

(834)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38320, citato nelle premesse, si svolgerà in Lecce il giorno 24 maggio 1980, con inizio alle ore 8, ed avrà luogo presso la manifattura tabacchi, viale Repubblica n. 17.

(835)

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 maggio 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a cinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia è apportata la seguente rettifica: all'allegato *C*, concernente il programma dell'esame di concorso, nella parte relativa al colloquio, in luogo di: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *scritta*, verterà sui seguenti argomenti: », leggasi: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *pratica*, verterà sui seguenti argomenti: ».

Nel decreto ministeriale 28 maggio 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio è apportata la seguente rettifica: all'allegato *C*, concernente il programma dell'esame di concorso, nella parte relativa al colloquio, in luogo di: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *scritta*, verterà sui seguenti argomenti: », leggasi: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *pratica*, verterà sui seguenti argomenti: ».

Nel decreto ministeriale 28 maggio 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania e apportata la seguente rettifica: all'allegato *C*, concernente il programma dell'esame di concorso, nella parte relativa al colloquio, in luogo di: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *scritta*, verterà sui seguenti argomenti: », leggasi: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *pratica*, verterà sui seguenti argomenti: ».

Nel decreto ministeriale 28 maggio 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglia è apportata la seguente rettifica: all'allegato *C*, concernente il programma dell'esame di concorso, nella parte relativa al colloquio, in luogo di: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *scritta*, verterà sui seguenti argomenti: », leggasi: «Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *pratica*, verterà sui seguenti argomenti: ».

Nel decreto ministeriale 28 maggio 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Toscana è apportata la seguente rettifica: all'allegato *C*, concernente il programma dell'esame di concorso, nella parte relativa al colloquio, in luogo di: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *scritta*, verterà sui seguenti argomenti: », leggasi: « Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova *pratica*, verterà sui seguenti argomenti: ».

(365)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti *alla data di scadenza del termine utile per la presentazione* delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi

compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data della iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) ed 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autentiche.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolute, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 7, 8, 9 e 10 luglio 1980, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del «Corpus Iuris» e delle «Institutiones di Gaio» — il tutto in edizione senza note né richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 30 giugno 1980, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramenti leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 251

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

I *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile;

II *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;

III *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario;

IV) diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
COSTA

(894)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Como

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° ottobre 1979, n. 356 San/CO, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio sanitario di zona Como 4ª - esterno sud-est.

Le domande di partecipazione, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del sessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* all'ufficio medico provinciale di Como, via Cadorna n. 8, al quale potrà essere richiesto.

(907)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a due posti di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(308/S)

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(310/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(312/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(321/S)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(320/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di recupero, rieducazione funzionale e fisioterapia;

un posto di primario di laboratorio di batteriologia ed immunologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(315/S)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina nucleare;

un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione (disciplina medica);

un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bollate (Milano).

(316/S)

FONDAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIALE ED OPERAIA PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(322/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(328/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(319/S)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cles (Trento).

(326/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale per il servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale per il servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(311/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(307/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo (a tempo definitivo).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(318/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(317/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800300)